

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SIENA GROSSETO E AREZZO

CONDIZIONI GENERALI PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DEGLI SPAZI E DEI SERVIZI DELLA SABAP SIENA GROSSETO E AREZZO

Orbetello - Forte di Torre Saline -

Art. 1

Le presenti Condizioni Generali di Contratto regolano le modalità e i termini di concessione in uso temporaneo degli spazi e dei servizi della Soprintendenza ABAP di Siena Grosseto e Arezzo.

Art. 2

La concessione è incedibile e intrasferibile.

E' fatto esplicito divieto di sub concessione, di comodato, di cessione di contratto e di qualsiasi atto o comportamento teso a modificare la qualità e titolarità del richiedente.

Gli spazi sono utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle manifestazioni indicate nell'Atto di Concessione.

Art.3

Il richiedente si impegna a trasmettere alla Soprintendenza con un anticipo di almeno 15 giorni il progetto di allestimento della manifestazione completo delle certificazioni relative alla conformità alle norme vigenti degli impianti utilizzati.

Art.4

L'introduzione negli spazi concessi, da parte del richiedente, di macchinari, strumenti, addobbi, scenografie, cartelli, locandine etc, che potrebbero causare danni alle strutture architettoniche di proprietà della Soprintendenza e ai beni ivi conservati, non potrà avvenire senza il preventivo e discrezionale consenso del concedente.

Il richiedente si impegna a non alterare o manomettere le misure di sicurezza già esistenti e a fornire un elenco del proprio materiale e delle proprie apparecchiature utilizzate durante lo svolgimento dell'evento. Il richiedente si impegna altresì a utilizzare apparecchiature rispondenti alle vigenti normative in materia di tutela della salute e della sicurezza stabilite dal D.Lgs 81/208 e di impiegare o a fare impiegare personale in regola con tutte le normative vigenti e previste dal Diritto del Lavoro.

Il ogni caso, l'introduzione di materiali di cui ai commi precedenti non sarà ammessa qualora comporti alterazione o manomissione delle strutture e degli arredi ovvero comprometta la sicurezza dell'ambiente.

Il richiedente dovrà inoltre munirsi a proprie spese, qualora necessarie, di tutte le licenze ed autorizzazioni necessarie per gli adempimenti previsti dal D.M. 22/02/96 n.261 del Ministero dell'Interno, in relazione ai servizi di vigilanza ed antincendio di manifestazione e trattenimento, intendendosi esclusa ogni responsabilità del concedente per eventuali omissioni o inosservanze a tali disposizioni.

Il richiedente assicura inoltre a proprie spese l'adempimento di eventuali obblighi SIAE.

Art. 5

Le operazioni di allestimento da parte del richiedente per la realizzazione dell'evento/manifestazione dovranno essere eseguite durante l'orario di servizio del personale SABAP presente presso la struttura.

Art. 6

Secondo quanto contenuto nel "Tariffario per la determinazione di canoni, corrispettivi e modalità per le concessioni relative all'uso strumentale e precario dei beni in consegna al Ministero "Decreto n. 29 del 30/05/2022 della Soprintendenza ABAP di Siena, Grosseto e Arezzo, a carico del concessionario sussiste l'obbligo del pagamento di un canone determinato sulla base della durata dell'utilizzazione e del numero degli eventi previsti, oltre ad una percentuale del 30% degli eventuali introiti di bigliettazione da versare con le modalità che saranno indicate nell'atto di concessione

Art. 7

Ai sensi delle norme vigenti in materia di responsabilità e assicurazione verso terzi, il richiedente assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per quelli eventualmente arrecati a terzi in conseguenza dell'esecuzione delle attività connesse all'organizzazione e alla realizzazione degli eventi, sollevando il concedente da ogni responsabilità a riguardo.

Il richiedente deve presentare a tale scopo, a garanzia degli obblighi assunti con la stipula del'atto una cauzione mediante polizza fideiussoria, da svincolarsi automaticamente stipulata con un massimale pari ad € 100.000,00 (centomila/00) per danni alla struttura oggetto della concessione ed un massimale pari ad € 500.000,00 (cinquecentomila/00) per la responsabilità civile. Il periodo di copertura assicurativa avrà decorrenza dalla data di allestimento fino a 7 giorni dopo la conclusione dell'evento.

Qualora il richiedente sia già in possesso di una polizza assicurativa di responsabilità civile è tenuto a fornirne una copia.



Art. 8

L'atto di concessione da redigere previa accettazione delle presenti Condizioni Generali è soggetto all'imposta di bollo per n. 2 copie ed alla registrazione presso l'Agenzia delle Entrate con applicazione dell'imposta di registro in misura fissa pari ad € 200,00.

Art. 9

Per tutte le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente atto non risolte in via amichevole, è competente in via esclusiva il Foro di Siena.

Non verrà consentito l'utilizzo degli spazi richiesti, senza il rispetto di tutto quanto sopra previsto e stabilito.

Con l'accettazione del presente regolamento e la successiva sottoscrizione dell'atto di concessione degli spazi, il richiedente si assume ogni responsabilità di ordine tecnico, finanziario civile e penale relativamente ad ogni aspetto organizzativo dell'evento e per gli eventuali danni diretti o indiretti a persone e cose.

FG/es

